



Città di Torre del Greco

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 84
dell'11.03.2020

OGGETTO: sospensione dei mercati giornalieri.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8

marzo 2020, con effetto dalla data dell'8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che ha esteso su tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 con effetto dalla data del 9 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12 dell'11.03.2020 recante il divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19, attivando in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

CONSIDERATO che in occasione dei mercati giornalieri di via Circumvallazione, via Teatro e traverse, via Falanga e traverse, I e II traversa Salvator Noto, Largo Santissimo e traversa Avezzana potrebbero restare disattese le raccomandazioni di cui alla lettera r) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, sopra citato, ed in particolare *“il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”* tra i visitatori a causa delle condizioni strutturali dei luoghi, come documentato con nota prot. n. 16471/2020 dell'11.03.2020 del Comando Polizia Municipale;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, evitando e limitando assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell'infezione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricata *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*, che riconosce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ATTESO che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio del Comune di Torre del Greco, il Sindaco adotta straordinarie misure per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica;

RENDE NOTO

la sospensione dei mercati giornalieri di via Circumvallazione, via Teatro e traverse, via Falanga e traverse, I e II traversa Salvator Noto, Largo Santissimo e traversa Avezzana con effetto immediato e fino a tutto il

03.04.2020 disposta con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 12 dell'11.03.2020;

ORDINA

la sospensione, nelle medesime aree mercatali e per il medesimo periodo, delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico già rilasciate ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa; della mancata fruizione di detti spazi si terrà conto per il calcolo del canone in sede di rinnovo delle autorizzazioni medesime;

DISPONE

a carico dei titolari di esercizi commerciali in sede fissa, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), del DPCM del 08/03/2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione della presente ordinanza;

AVVISA

che la violazione a quanto sopra disposto è punita, qualora l'Autorità giudiziaria non ravvisi che il suddetto comportamento configuri altre e più gravi ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza entri in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa:
 - al Sig. Prefetto;
 - al Presidente della Giunta regionale;
 - alle associazioni di categoria;
 - alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sulla Home Page del sito Internet istituzionale;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia presenti sul Territorio la verifica del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - entro 60 giorni dalla data di adozione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.



Il Sindaco
(dott. Giovanni Palomba)